



Rep. n. 2235 Prot. n. 25405

Data 05 agosto 2013

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. 231/AG del 08.10.2001 con cui è stato emanato il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 15 e del 23 luglio 2013, in ordine ai Regolamenti relativi ai Corsi di Alta Formazione Permanente, tra quello relativo ai Master Universitari;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento dei Master Universitari nel testo che si riporta integralmente nel seguito.
2. I corsi di Master attivati con le disposizioni di cui al Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 231/AG del 08.10.2001, sono disciplinati dal regolamento citato sino al completamento dei corsi e comunque sino al conseguimento del titolo da parte dei soggetti iscritti ai corsi medesimi.

Regolamento dei Master Universitari

Art. 1

Definizione e finalità

1. L'offerta formativa del Politecnico di Milano (corsi di laurea, di laurea specialistica e di Dottorato di Ricerca), prevede anche altre iniziative complementari che possono essere fortemente differenziate tra loro per obiettivi, destinatari, livello di approfondimento, estensione, grado di ripetitività.
2. A questo fine il Politecnico intende attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale denominandoli Master Universitari del Politecnico di Milano (nel seguito Master), alla conclusione dei quali sono rilasciati, rispettivamente, i titoli di Master Universitario di primo livello e di Master Universitario di secondo livello.
3. I corsi di Master godono di un grado di flessibilità superiore a quello dei corsi di laurea e di laurea magistrale, tipicamente stabili nel tempo, ma inferiore a quello delle altre iniziative di didattica complementare, tipicamente più occasionali. Collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea magistrale, sono finalizzati a formare sia figure professionali fortemente specializzate sia figure professionali caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite. In entrambi i casi il processo formativo deve essere caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari. Pertanto, in coerenza, i curricula dei corsi di Master di primo e secondo livello devono essere apprezzabilmente distinti da quelli dei corsi di laurea specialistica e di Dottorato di Ricerca.
4. Le altre iniziative di didattica complementare (formazione permanente) che non rispettano tutti i requisiti nel seguito indicati non possono avere denominazioni contenenti la parola "Master" sia se erogate direttamente dall'Ateneo, sia se intraprese in collaborazione con Enti partecipati dal Politecnico.

Art. 2

Requisiti di accesso e conseguimento del titolo

1. I corsi di Master Universitario sono destinati a:
 - Neolaureati o laureati magistrali in discipline politecniche, che abbiano conseguito il titolo presso il Politecnico o presso altro Ateneo, al fine dell'acquisizione di specifiche professionalità;
 - Neolaureati o laureati magistrali in discipline differenti da quelle politecniche, per i quali le discipline politecniche possano fornire una significativa integrazione alla loro preparazione professionale pregressa;
 - Laureati o laureati magistrali con esperienza lavorativa, al fine di un arricchimento professionale e di un consolidamento e razionalizzazione delle esperienze acquisite nel mondo del lavoro.
2. Possono conseguire il titolo di Master di primo livello anche coloro che siano in possesso di diploma universitario e di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli Studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, prodotto in originale, tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza italiana del paese nel quale è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, se prevista dalla normativa vigente.
3. Possono conseguire il titolo di Master universitario di secondo livello anche coloro che siano in possesso di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli Studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, prodotto in originale, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, se prevista dalla normativa vigente.
4. Può essere consentita l'iscrizione "sub condizione" ad un corso di Master:
 - agli studenti iscritti presso Atenei italiani per i quali la sola prova finale, per il conseguimento del titolo accademico, sia successiva all'inizio del corso di Master;
 - agli studenti in possesso di titolo di studio straniero la cui documentazione non sia completamente perfezionata.
5. Per il conseguimento del titolo di Master occorre comunque essere in possesso dei requisiti e del titolo accademico richiesti per l'ammissione al corso stesso.
6. In caso non venisse sciolta la riserva dell'iscrizione "sub condizione" al corso di Master non sarà consentita l'ammissione alla prova finale al partecipante al corso e verrà attestata esclusivamente la frequenza ed i crediti eventualmente acquisiti dall'Ente erogatore.

7. Il numero di allievi iscrivibili ai corsi di Master universitario è limitato dalle esigenze specifiche di ogni corso e dalla disponibilità delle attrezzature necessarie all'erogazione. Per l'ammissione ai corsi sono richiesti specifici requisiti curriculari e il superamento di una prova di selezione.
8. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad un altro percorso formativo (Laurea, Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca, Master universitario e Corso di Perfezionamento), a meno che non sia esplicitamente prevista nel Decreto del Rettore di istituzione del corso la doppia iscrizione.

Art. 3 **Attività formative**

1. Le attività didattiche dei corsi di Master Universitario del Politecnico di Milano sono misurate in crediti formativi universitari (CFU). I corsi, sia di primo sia di secondo livello, prevedono l'acquisizione di almeno 60 (sessanta) crediti, corrispondenti a 1.500 ore di impegno dello studente, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire, rispettivamente, la laurea o la laurea magistrale.
2. La frequenza è obbligatoria e prevede il rilascio dei crediti a seguito di verifiche di profitto verbalizzate, ai sensi del DM 270/04.
3. In base alle caratteristiche degli allievi, i corsi di Master possono assumere varie forme di organizzazione didattica. Fermo restando il vincolo di cui al comma precedente circa la quantità di lavoro degli allievi, i corsi possono essere erogati con diversa progressione temporale, e mediante l'utilizzo di diverse forme di didattica, anche a distanza, e anche in lingua diversa dall'italiano.

Art.4 **Proposta, attivazione e gestione**

1. Un corso di Master è proposto da un Docente del Politecnico che assume la funzione di Direttore del Master con il compito di attivarlo e controllarne le attività formative.
2. Il corso di Master è incardinato al Dipartimento del Politecnico di afferenza del Direttore del Master. L'erogazione del corso di Master è affidata ad un soggetto, detto Ente Gestore, che cura gli aspetti logistici e organizzativi necessari al corretto svolgimento di tutte le attività. In particolare l'Ente Gestore cura la pubblicizzazione dell'iniziativa, riceve le domande di ammissione, effettua la selezione degli studenti, allestisce gli spazi per le lezioni e i laboratori e tiene i contatti con il Servizio Offerta Formativa Post Laurea del Politecnico per tutti gli aspetti amministrativi (istituzione del Master, verifica del titolo di studio per l'ammissione, immatricolazione partecipanti, rilascio dei documenti ecc.).
3. L'Ente Gestore si impegna anche a non svolgere attività formative che contengano la parola "Master" che non sia un Master Universitario.
4. Il Direttore del Master, in accordo con il Dipartimento di afferenza, indica una Scuola quale Scuola di riferimento e decide l'Ente Gestore tra:
 - il proprio Dipartimento;
 - un Consorzio, Società Consortile o Fondazione partecipati dal Politecnico di Milano;
 - la Fondazione Politecnico di Milano.
5. Per esigenze di coordinamento disciplinare il Direttore del Master si può avvalere di uno o più Condirettori anche afferenti a Dipartimenti diversi da quello promotore.
6. Corsi di Master possono essere istituiti in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale e in collaborazione con enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni tese a disciplinare l'organizzazione della didattica, previa approvazione del progetto da parte degli Organi Accademici (SA e CdA) e di tutti gli Enti coinvolti.
7. La proposta di istituzione e attivazione di un corso di Master è avanzata al Senato accademico dal Dipartimento del Direttore del Master, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e viene attivata mediante apposito Decreto del Rettore.
8. Indipendentemente dai soggetti erogatori, ogni corso di Master è, di norma, autofinanziato; Master non autofinanziati sono soggetti all'approvazione anche del Consiglio di Amministrazione.
9. La gestione didattica del corso è effettuata dal Consiglio di Corso di Master (CCM) formato da Docenti che condividono l'iniziativa didattica della proposta; in particolare il CCM definisce il Regolamento didattico del corso, specifica i requisiti per l'ammissione, definisce le modalità delle prove di selezione e gestisce il corso nei suoi aspetti operativi. Nel CCM è presente un Docente indicato dalla Scuola di riferimento.

10. Il CCM è composto in maggior parte da docenti del Politecnico di Milano; qualora vi fossero collaborazioni con altri Atenei, il CCM è comunque formato, per la maggioranza dei suoi componenti, da docenti universitari. Il corpo docente dei corsi di Master è costituito anche integrando la componente accademica con la componente esterna al mondo universitario. L'attività didattica nei corsi di Master non viene computata all'interno dell'impegno didattico dei docenti.
11. La proposta di istituzione e attivazione, corredata dal parere del Dipartimento cui afferisce il Direttore del Master, deve indicare:
 - il Direttore;
 - l'Ente Gestore;
 - la Scuola di riferimento;
 - gli obiettivi formativi del corso;
 - la tipologia di titolo di studio rilasciato (Master di 1° o 2° livello);
 - il CCM;
 - le attività didattiche previste e le modalità di svolgimento delle verifiche parziali e finali;
 - il tempo massimo che può intercorrere tra il termine del corso e lo svolgimento dell'esame finale;
 - il numero massimo di allievi e i requisiti di ammissione;
 - le collaborazioni con altri Atenei e/o Consorzi e/o altri Enti;
 - gli spazi utilizzati per l'erogazione del Master;
 - il piano finanziario (solo per i Master F.S.E.);
 - il costo di partecipazione;
 - le agevolazioni per gli allievi (borse di studio, prestito d'onore);
 - dichiarazione dell'Ente Gestore che non vi saranno oneri a carico dell'Ateneo.
12. Il Senato accademico approva la proposta, acquisito il parere non vincolante di un Comitato di Riferimento per l'Alta Formazione composto da: il Rettore (o suo Delegato), il Coordinatore della Consulta della Didattica (o suo Delegato) e i Direttori di Dipartimento (o loro Delegati). Le riunioni del Comitato di Riferimento per l'Alta Formazione potranno essere effettuate anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione telematici.
13. Al Politecnico di Milano competono unicamente gli obblighi legati alle denunce all'INAIL di eventuali infortuni. Tutti gli altri obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, laddove non diversamente specificato nel decreto di istituzione, sono a carico dell'Ente Gestore. In particolare la Valutazione dei Rischi, la formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria.

Art.5

Esame finale e Commissione d'esame

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo si svolge non oltre gli otto mesi dalla data di termine delle attività didattiche e alla presenza della Commissione d'esame formata dal Direttore del Master e da due componenti del Consiglio di Master. La votazione finale è espressa in centodecimi e l'esito dell'esame è trasmesso con i relativi verbali al Servizio Offerta Formativa Post Laurea.

Art.6

Tasse e contributi

1. La tassa d'iscrizione è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico e resta a favore del Bilancio dell'Ateneo.
2. L'Ente Gestore deve indicare il costo di partecipazione al Master articolato nelle due voci:
 - Tassa di iscrizione al Politecnico di Milano;
 - Quota di partecipazione al Master.
3. L'Ente gestore dovrà versare all'Ateneo i seguenti contributi:
 - la Tassa di iscrizione per ogni partecipante immatricolato a prescindere del conseguimento titolo;
 - una percentuale del 5% della Quota di partecipazione al Master per ogni partecipante che ha conseguito il titolo, di cui metà resta a favore dell'Ateneo e potrà essere erogato, su richiesta dall'Ateneo, anche sotto forma di servizi, e metà viene assegnato al Dipartimento di afferenza del Direttore di Master. In caso di Master in collaborazione tra più Dipartimenti dettati

dall'afferenza del o dei Condirettori, nella proposta di attivazione dovrà essere specificata le percentuale di partecipazione per ogni Dipartimento e spetterà al Direttore del Master ripartire la quota secondo tali indicazioni.

Tale percentuale può essere variata con delibera dal Consiglio di amministrazione.

4. Agli allievi che non conseguono il titolo di studio non sarà in alcun modo restituita la tassa di iscrizione al Politecnico di Milano. Per le quote di partecipazione versate si rimanda allo specifico decreto di istituzione e attivazione.

Art.7

Norme transitorie

1. Per i Master che sono stati approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione entro il 18 febbraio 2013 compreso, la percentuale del 2,5% della Quota di partecipazione di cui all'Art. 6 del presente Regolamento è assegnata alla Scuola in cui è incardinato il Master e indicata nel decreto di istituzione.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone